|  |
| --- |
| DECRETO DEL DIRETTORE |
| **DELL’AGENZIA REGIONALE SANITARIA** |
|  | **N.** | **20/ARS** | **DEL** | **15/03/2019** |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Oggetto: convenzione con l’A.O.U. Ospedali Riuniti “Umberto I - G.M.Lancisi – G. Salesi” di Ancona per gli adempimenti connessi alla funzione di Medico Competente ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.** |
|  |
|  |
| **IL DIRETTORE** **DELL’AGENZIA REGIONALE SANITARIA** |

**- . - . -**

VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

 RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di emanare il presente decreto;

VISTO IL Decreto del Direttore dell’Agenzia Regionale Sanitaria n. 67/ARS del 15/10/2018, ad oggetto. *“Adozione Bilancio Preventivo Economico anno 2019*”;

 VISTO l’articolo 16 della L.R. 15/10/2001, n. 20 e s.m.i.;

 VISTO il D.lgs 81/2008 e smi.

- D E C R E T A -

1. di approvare lo schema di convenzione, della durata di anni 3 (tre) da stipulare con l’Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti “Umberto I - G.M.Lancisi – G. Salesi” con sede in Ancona Via Conca, 71, per lo svolgimento degli adempimenti connessi alla funzione di “Medico Competente” ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., di cui all’Allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di affidare all’Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti “Umberto I - G.M.Lancisi – G. Salesi” con sede in Ancona Via Conca, 71, ai patti, prezzi e condizioni stabiliti nella convenzione allegata al presente atto, l’erogazione delle prestazioni relative allo svolgimento delle attività di “Medico Competente” ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i, per anni 3 (tre) a decorrere dalla data di stipula della convenzione stessa;
3. di dare atto che la spesa complessiva di € 14.820,00 (IVA esente ai sensi dell’art.10 del DPR 633/72), per la quota parte di € 4.940,00, relativa all’anno 2019, graverà sulla voce B)-2-e) “*Altre convenzioni*” del Bilancio preventivo economico dell’Agenzia Regionale Sanitaria 2019, approvato con Decreto del Direttore n. 67/ARS del 15/10/2018, che presenta la necessaria disponibilità, mentre la parte residua di € 9.880,00, verrà prevista nei Bilanci degli esercizi successivi;
4. di liquidare e pagare le prestazioni di cui sopra, con successivi atti, dietro presentazione delle relative fatture da parte dell’azienda ospedaliera.

*Si attesta l’avvenuta verifica della inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 241/1990 e s.m.i.*

 **Il Direttore dell’ARS**

 ***Dott. Rodolfo Pasquini***

**- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -**

**Riferimenti normativi**

* Legge 7 agosto 1990 n. 241. Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
* D.lgs. 81/08 e s.m.i.: “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
* DGR n. 333 del 12/3/2013 ad oggetto: “Approvazione schema di convenzione mediante la quale l'Agenzia Regionale Sanitaria di avvale del Servizio di Protezione e Prevenzione della Giunta Regionale per gli adempimenti previsti dal D.lgs 9 Aprile 2008 n. 81, "Attuazione dell'art. 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
* Decreto n. 14/ARS del 16/5/2013 “Nomina Responsabile del Servizio di Prevenzione Protezione (RSPP) dell’Agenzia regionale Sanitaria /Ars);

**Motivazioni**

Il D.Lgs 81/08 e s.m.i. prevede, all’art. 17, tra gli obblighi del Datore di Lavoro (non delegabili):

1. la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'[articolo 28](http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000604861ART58,__m=document);
2. la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

Il D.Lgs 81/08 e s.m.i. prevede, all’art. 2, 1 b) che in caso di omessa individuazione del datore di lavoro, lo stesso coincide con l’organo di vertice.

Per l’espletamento degli obblighi suddetti, L’ARS ha richiesto alla regione di poter avvalersi del Servizio di Prevenzione e Protezione della Giunta regionale sussistendo un’impossibilità oggettiva di utilizzare per tale importante e delicato compito le risorse umane disponibili all’interno della stessa in quanto alcun dipendente è in possesso dei requisiti richiesti.

A seguito del parere favorevole, con DGR n. 333 del 12/3/2013 è stato approvato lo schema di convenzione mediante la quale l’ARS si avvale del SPP della Giunta regionale, per un periodo di 3 anni e tacitamente rinnovata per un ulteriore triennio, a titolo gratuito. La convenzione è stata sottoscritta in data 2/5/2013, rep. 16845.

Successivamente, con Decreto n. 14/ARS del 16/5/2013, l’Ing. Lorenzo Antonelli, quale Responsabile del SPP della Giunta, è stato nominato Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione dell’ARS.

Il citato D.Lgs 81/08 inoltre:

* all’art.18 comma 1 lett. a), prevede che il datore di lavoro, nei casi previsti all’art. 3, provveda alla nomina del medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria;
* all’art. 38, stabilisce i titoli o requisiti necessari che il professionista deve possedere per svolgere le funzioni di medico competente;
* all’art. 39, prevede che il medico competente possa esser anche dipendente di una struttura esterna pubblica o privata convenzionata, ovvero possa esercitare la libera professione;
* agli art. 25, 40 e 41, disciplina gli adempimenti connessi alla funzione di Medico Competente.

Gli adempimenti e le prestazioni previste per la figura del medico competente consistono principalmente in:

* effettuazione con cadenza annuale dei sopralluoghi sui posti di lavoro,
* sorveglianza sanitaria ed eventuali accertamenti specialistici,
* aggiornamento e tenuta delle cartelle sanitarie, controlli previsti dalla norma per alcool e tossicodipendenze,
* partecipazione alle riunioni annuali previste per legge,
* formazione degli addetti al servizio di pronto soccorso,
* supporto didattico per l’attività di formazione e informazione per i lavoratori
* collaborazione e consulenza al Datore di Lavoro e al Servizio di Prevenzione e Protezione.

Nell’anno 2018 è scaduta la convenzione sottoscritta per l’ultimo triennio con l’Azienda Universitaria Ospedali Riuniti “Umberto I - G.M.Lancisi – G. Salesi” di Ancona, pertanto si rende necessario adottare una nuova convenzione di durata triennale per gli adempimenti connessi alla funzione del medico competente ai sensi del D.Lgs. 81/2008.

Considerato che:

* l’attività del Medico competente è stata regolarmente svolta per lo scorso triennio in maniera oltremodo competente e professionale;
* le tariffe applicate sono quelle stabilite dalla Regione Marche per le prestazioni nell’ambito del Servizio Sanitario Regionale;
* la spesa complessiva presunta nel triennio ammonta complessivamente a € 14.820,00 (iva esente ai sensi art. 6, c.10, L.133/99) calcolata sulle visite ai lavoratori indicate nel protocollo di sorveglianza (complessivi 70 tra dipendenti/comandati/in utilizzo) ed i relativi adempimenti previsti per ciascun anno (custodia e gestione cartelle sanitarie, visite, riunioni), suscettibile di possibili variazioni dovute ad eventuali disposizioni di legge o ulteriori valutazioni che impongano l’effettuazione di altri esami o da variazioni nella dotazione organica dell’Agenzia.

 Per la quota parte relativa all’anno 2019, € 4.940,00 si farà fronte con le risorse di cui alla voce B)-2-e) “*Altre convenzioni*” del Bilancio preventivo economico dell’Agenzia Regionale Sanitaria 2019, approvato con Decreto del Direttore ARS n. 67/ARS del 15/10/2018, che presenta la necessaria disponibilità, mentre la parte residua, di € 9.880,00, verrà prevista nei rispettivi bilanci per quanto di competenza.

Pertanto, ricorrendo tutte le condizioni, si può procedere con l’approvazione dello schema di convenzione proposto dall’Azienda Universitaria Ospedali Riuniti “Umberto I - G.M.Lancisi – G. Salesi” di Ancona per l’erogazione delle prestazioni relative allo svolgimento delle attività di “Medico Competente” ai sensi del D.Lgs. 81/2008, che si allega quale parte integrante e sostanziale del presente atto.

Per quanto sopra esposto, vista la regolarità della documentazione agli atti, si propone l’adozione del presente provvedimento

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

**Il Responsabile del Procedimento**

***Ing. Lorenzo Antonelli***

- ALLEGATI -

1. Schema di convenzione

**ALLEGATO A**

**CONVENZIONE**

tra l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Ospedali Riuniti “Umberto I – G.M. Lancisi – G. Salesi” e l’Agenzia Regionale Sanitaria - Marche per gli adempimenti connessi alla funzione di Medico Competente ai sensi del D.Lgs. 81/08 integrato e modificato dal D.Lgs. 106/09

TRA

L’**Azienda Ospedaliero-Universitaria Ospedali Riuniti “Umberto I – G. M. Lancisi – G. Salesi”** (d’ora innanzi chiamata “*Azienda*”), con Sede in Ancona, Via Conca, 71 – Codice Fiscale e Partita IVA n. 01464630423 – nella persona del Dott. Michele Caporossi, nella sua qualità di Direttore Generale e Legale Rappresentante dell’*Azienda* medesima, sostituito, per la sottoscrizione della presente dal Direttore della S.O. Affari Generali e Convenzioni, Dott.ssa Donatella Amodio, come da delega di firma del Direttore Generale, di cui alla nota ID. n. 354690 del 05/02/2018, la quale agisce non in proprio, bensì, in nome, per conto e nell’interesse dell’*Azienda*,

E

L’**AGENZIA RegionALE SANITARIA** (d’ora innanzi chiamato “*Committente*”), con Sede in Ancona, Via G. da Fabriano, 3 – Codice Fiscale e Partita IVA 01486510421 - in persona del Dott. Rodolfo Pasquini, nella sua qualità di Direttore e Legale Rappresentante dell’Agenzia medesima,

**PREMESSO**

* che il Committente ha necessità di assicurare ai propri dipendenti la sorveglianza sanitaria, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e smi;
* che l’Azienda è disponibile ad eseguire dette prestazioni alle condizioni di seguito esposte, per le quali assume le funzioni di “Medico Competente”, con gli obblighi di cui all’art. 25 del D.Lgs. n. 81 del 09 aprile 2008, il Dott. Alfio Ulissi, in possesso dei requisiti prescritti dalla vigente normativa;
* che con Determina **n.** **…/DG** **del ……..** l’*Azienda,* accogliendo specifica richiesta dal *Committente*,ha disposto la stipula della presente Convenzione;

**TUTTO CIO’ PREMESSO,**

**TRA LE PARTI SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

**Art. 1 – Premessa**

La narrativa in premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

**Art. 2 – Oggetto**

Il *Committente* affida all’*Azienda*, che accetta, l’incarico per l’espletamento di prestazioni inerenti agli adempimenti connessi alla funzione di Medico Competente ai sensi degli artt. 25, 39, 40 e 41 del D.Lgs. n. 81/2008, come modificato dal D.Lgs. n. 106/2009, relativamente al proprio personale composto da circa 70 dipendenti.

**Art. 3 – Individuazione del Medico Competente**

L’*Azienda*, per lo svolgimento delle funzioni di Medico Competente, designa il dipendente Dott. Alfio Ulissi, in possesso dei titoli di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e non ricadente nelle condizione di esclusione dalla attività di Medico Competente stabilite dal comma 3, dell’art. 39 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., il quale assume le prerogative, le responsabilità e le incombenze che la legge attribuisce alla figura. Il Medico Competente potrà avvalersi di collaboratori, da lui coordinati e diretti, sotto la sua personale responsabilità. L’incarico professionale previsto nella presente convenzione non configura, per il Medico Competente, oltre alle proprie, l’assunzione di altre responsabilità, di natura civile o penale, inerenti gli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro o prevenzione infortuni e malattie professionali. L’Azienda si impegna a comunicare eventuali variazioni del nominativo sopra indicato.

**Art. 4 – Modalità organizzative**

Le modalità di svolgimento dell’attività oggetto della presente Convenzione dovranno essere concordate tra le parti contraenti, anche per il tramite del Medico Competente, in riferimento alla tipologia delle prestazioni da eseguire. Il Medico Competente:

* + - svolgerà l’attività e adempierà a tutte le incombenze nel rispetto della normativa vigente in materia;
		- ha l’obbligo della riservatezza e della segretezza di ogni notizia o documento dei quali viene a conoscenza o in possesso in conseguenza dello svolgimento dei rispettivi incarichi.

Il *Committente* garantisce l’accesso alla documentazione e assume l’obbligo di garantire l’accesso ai locali, alle strutture e alla documentazione ritenuti necessari ai fini dello svolgimento dell’attività da parte del Medico Competente designato dall’*Azienda*.

**Art. 5 – Condizioni economiche**

Per le attività oggetto della presente Convenzione il *Committente* si impegna a corrispondere all’*Azienda* i seguenti compensi:

* **Visita medica** (*preassuntiva, preventiva, periodica, su richiesta del lavoratore, rientro da malattia superiore a sessanta giorni, visite per tutela lavoratrici madri, e quant’altro previsto dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i*.) **€ 40,00 cad.**;
* **Visita-medica specialistica,** *importo omnicomprensivo* **€ 40,00 cad.**;
* **Consulenza I° livello** (*Visiotest*) **€ 20,00 cad.**;
* **Consulenza II° livello** (*alcool e/o tossicodipendenza*) **€ 100,00 cad.**;
* *Per* **eventuali indagini di laboratorio** *mirate ai rischi indicati dal Documento di Valutazione dei Rischi, si applicano le tariffe previste dal Nomenclatore Tariffario della Regionale Marche (D.M. 22 luglio 1996 e ss.mm.ii.);*
* Per **eventuali** **prestazioni di diagnostica**

 *per immagini si applicano i seguenti parametri:*

* *per prestazioni con tariffa inferiore a € 50,00 si applica la tariffa omnicomprensiva di* **€ 50,00;**
* *per prestazioni con tariffa superiore a € 50,00 si applica la tariffa prevista dal* **Servizio Sanitario Regionale;**

*Inoltre per le prestazioni di diagnostica per immagini è previsto il supporto diretto (tecnico di radiologia) con un tempo medio per tipologia di prestazione come di seguito specificato:*

* *RM: minuti 60;*
* *TC: minuti 30;*
* *Radiografia convenzionale: minuti 15*.
* **Riunioni periodiche, sopralluoghi negli ambienti di lavoro** *e quant’altro previsto dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i.* ( *minimo fatturabile 3 ore* )  **€ 80,00/ora e frazione di 30 minuti**;
* **Custodia e gestione delle cartelle sanitarie e di rischio** *dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria*

**Importo forfetario** (*fino ad eventuale revoca da parte del* *Committente)*  **€ 500,00 / annui.**

Gli importi sopraindicati sono comprensivi degli oneri di sicurezza inclusi di cui l’*Azienda* dichiara di farsi pienamente carico nei confronti del Dott. Alfio Ulissi.

Le consulenze tecniche saranno erogate a ciascun dipendente in base alle necessità della mansione e dell’ambiente di lavoro.

Le visite mediche saranno effettuate nei locali identificati, previo accordo tra le parti.

Nell’ipotesi che il *Committente* si avvalga dei servizi dell’*Azienda* per l’esecuzione di indagini strumentali e di laboratorio, il costo degli stessi è posto interamente a carico del *Committente* medesimo.

**Art. 6 – Modalità di fatturazione**

L’*Azienda* provvederà ad emettere nei confronti del *Committente* regolare fattura, con cadenza annuale, dalla data di decorrenza del presente accordo nel rispetto del successivo art. 14. Il *Committente* si obbliga ad effettuare il pagamento del corrispettivo dovuto all’*Azienda* entro gg. 60 (sessanta) dalla emissione della relativa fattura in formato elettronico utilizzando, ai sensi del D.M. n. 55/2013, il seguente codice IPA: UFQQ5K.

**Art. 7 – Assicurazione**

L’*Azienda* dichiara che il Medico Competente designato, per l’espletamento delle attività oggetto della presente convenzione, è assicurato all’INAIL secondo la normativa vigente. L’*Azienda,* inoltre, garantisce la copertura assicurativa del proprio dipendente per la Responsabilità Civile verso Terzi nell’ambito della vigente polizza RCT/O. Il Dott. Alfio Ulissi, già in possesso di polizza assicurativa personale, esonera l’*Azienda* da ogni responsabilità diretta o indiretta, civile o penale conseguente all’utilizzo del mezzo proprio nell’espletamento dell’attività descritta nella presente Convenzione.

**Art. 8 – Durata**

Per le attività oggetto della presente Convenzione si concorda una durata di anni 3 (tre), a decorrere dalla data di stipula della stessa.

**Art. 9 – Recesso**

Le parti concordano la facoltà reciproca di recesso, in qualsiasi momento, per inadempienze della controparte, nei casi in cui si verifichino comprovate situazioni di non collaborazione o di disattenzione degli obblighi previsti dalla vigente normativa e dalla presente convenzione, dandone motivata comunicazione, anche tramite e-mail o PEC. In tutti gli altri casi, le parti concordano parimenti la facoltà reciproca di recesso con un preavviso di almeno 30 gg., da comunicare anche via e-mail o PEC. Restano salvi i diritti e gli obblighi nascenti dalle prestazioni a tale data già eseguite.

**Art. 10 – Modifiche**

La presente Convenzione potrà essere integrata, modificata od emendata, previo accordo tra le parti, solo per iscritto, con scambio di lettere a firma congiunta, da persone munite di idonei poteri di rappresentanza in nome e per conto dei contraenti.

**Art. 11 – Rinnovo**

La presente Convenzione è soggetta a rinnovo previa intesa tra le parti.

L’eventuale rinnovo dovrà essere rinegoziato e deliberato dall’*Azienda*, con esclusione, quindi, di rinnovi taciti e dovrà essere chiesto dal *Committente* preventivamente per iscritto 30 giorni prima della succitata scadenza.

**Art. 12 – Tutela dei dati personali**

Le parti dichiarano di essersi reciprocamente informate e di acconsentire che i dati personali raccolti per la formalizzazione del presente atto o conosciuti successivamente nella fase dell’adempimento contrattuale, saranno trattati ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento UE n. 679/2016.

Le parti, titolari dei rispettivi dati, dichiarano espressamente di essere a conoscenza del contenuto della Parte I – Titolo II del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i. e del Regolamento UE n. 679/2016.

Le cartelle cliniche in originale, sigillate in busta chiusa dal medico competente, saranno conservate con salvaguardia del segreto professionale nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs n. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento UE n. 679/2016.

**Art. 13 – Foro competente**

In caso di controversia per qualsiasi questione relativa al presente Contratto, la questione verrà in prima istanza definita in via amichevole. Qualora non fosse possibile, la controversia sarà devoluta alla sola ed esclusiva competenza del Foro di Ancona, che le parti con il presente Contratto accettano espressamente.

**Art. 14 – Tracciabilità finanziaria**

Le parti si impegnano a rispettare gli obblighi di tracciabilità previsti dall’art.3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i..

**Art. 15 – Varie**

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 26 del D.Lgs. n. 81/08 e smi, preso atto che l’incarico non comporta rischi interferenti e considerato che il Medico Competente partecipa alla redazione del DVR del *Committente* ed è pertanto è pienamente informato di tutti i rischi presenti, si valutano nulli gli oneri di sicurezza aggiuntiva derivanti dalla presente Convenzione.

La presente Convenzione viene redatta in formato elettronico e sottoscritta digitalmente dalle parti contraenti, ai sensi dell’art. 15, comma 2-bis, della L. 241/90 e conformemente a quanto disposto dall’art. 24 del D.Lgs. 07/03/05, n. 82 ”Codice dell’amministrazione digitale” e s.m.i., ed è soggetta:

* all’imposta di bollo a totale carico del Committente e assolta in modo virtuale;
* a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi del D.P.R. n. 131/86, a cura della parte richiedente che ne sopporterà l’onere.

Le Parti si danno atto e riconoscono che ogni singola clausola e obbligazione del presente Contratto è stata debitamente redatta, compresa e accettata da ciascuna Parte come risultato di giuste e reciproche negoziazioni; di conseguenza non sono applicabili gli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente

 **Per l’**A.O.U. Ospedali Riuniti **Per l’** Agenzia Regionale Sanitaria

“Umberto I–G.M. Lancisi–G. Salesi”  **Il Direttore**

 p. Il Direttore Generale *(Dott. Rodolfo Pasquini)*”

 *(Dott. Michele Caporossi)* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Il Direttore S.O. Affari Generali e Convenzioni**

 *(Dott.ssa Donatella Amodio)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_